Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

Le relazioni alla Unione Europea

- LIII/*bis* -

LENTE DI INGRANDIMENTO

INDICE

PREMESSA 4

INTRODUZIONE 6

LE RELAZIONI ALLA UNIONE EUROPEA 7

NOTA BENE.

La presente edizione contiene i *link* ai riferimenti normativi contenuti nel dossier, oltre all'inserimento della relazione prevista dall'articolo 9, co. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: *Legge di contabilità e finanza pubblica.*

PREMESSA

La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.

Già con i Focus *mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.*

In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.

Nella stessa Collana editoriale è presente, a partire dall'anno 2014, anche la sezione: ZOOM

che contiene, per ciascuna delle leggi promulgate nell'anno, una tabella riassuntiva dei provvedimenti previsti dall'atto normativo.

INTRODUZIONE.

Il presente *dossier* può esser considerato una sommatoria delle tipologie delle linee editoriali gestite dall'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi.

Da una parte, infatti, come *Lente di ingrandimento* e *Zoom*, mette in evidenza gli adempimenti previsti da norme dell'ordinamento interno. Dall'altra, in relazione all'oggetto, si presenta come una versione particolare del *Focus* sulle relazioni al Parlamento. Cambia, tuttavia, il destinatario delle relazioni che, invece di essere il Parlamento nazionale, è principalmente la Commissione europea.

Non abbiamo individuato nelle istituzioni europee una metodologia analoga, o confrontabile, con quella adottata nei due rami del Parlamento italiano, nel senso che non siamo riusciti a rintracciare una struttura amministrativa centralizzata avente la funzione di censire tutte le relazioni indirizzate, dai vari Stati membri dell'Unione, alle istituzioni europee. In ambito europeo sono le singole Direzioni generali a ricevere e gestire le relazioni, distinte per argomento e materia.

La tabella che segue non pretende di essere completa ed esaustiva. Essa censisce un considerevole numero di relazioni, come detto destinate principalmente alla Commissione europea, predisposte in via predominante dai responsabili dei vari Ministeri più che dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In molti casi le relazioni degli Stati membri costituiscono un preliminare "confezionamento" di dati per la successiva elaborazione e redazione, da parte della Commissione europea, di una relazione riepilogativa sull'argomento che tenga conto delle informazioni provenienti dagli altri Stati membri.

Pur con il limite della incompletezza della tabella, il presente *dossier* potrebbe rappresentare il semplice inizio di una analisi più approfondita in un settore non ancora sufficientemente esplorato; in coerenza, poi, con i *dossier* della *Lente di ingrandimento*, potrebbe altresì costituire la base di partenza per il censimento delle relazioni effettivamente depositate presso gli organi competenti dell'Unione, in ottemperanza a quanto disposto dalle singole disposizioni normative.

Infine, si potrebbero censire gli obblighi di informazione e comunicazione alla Commissione europea disciplinate dalla normativa dell'Unione europea.

LE RELAZIONI ALLA UNIONE EUROPEA

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 *Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili* art. 58-*quinquies*[1]	Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Relazione in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari	**22 luglio 2014** triennale
Decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 *Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE* art. 3[2] [3]	Organismo non ancora riconosciuto[4]	Trasmette relazioni sui principali sviluppi delle norme tecniche e della loro applicazione, conformemente al disposto della risoluzione A.847 (20) dell'OMI relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti OMI (*Organizzazione marittima internazionale*)	Periodicamente

[1] L'articolo è stato inserito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185.
[2] L'articolo 3 è stato sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275: *Attuazione della direttiva 2001/105/CE, che modifica la direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.*
[3] Il decreto legislativo n. 314 del 1998 è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
[4] Si tratta di un organismo non ancora riconosciuto che intenda ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 9, e che è tenuto a presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiesta di avvio della procedura di riconoscimento da parte della Commissione europea.

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
Decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66 *Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994* art. 12	Agenzia nazionale per la sicurezza del volo	Relazione per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza.	Eventuale
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2001, n. 395 *Recepimento della direttiva 99/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi* art. 9, co. 3	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Inoltra la relazione predisposta dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sulla base dei risultati dei controlli di cui all'articolo 8, comma 1, e delle informazioni fornite da raffinerie e depositi fiscali sui quantitativi di oli combustibili pesanti e di gasolio [5].	**Entro il 30 giugno** di ogni anno a partire dal 2002
Decreto legislativo 17 giugno 2003 n. 223 *Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale* art. 18	Ministro della salute	Relazione dettagliata sui risultati conseguiti dal programma[6].	Annuale **Anteriormente al 1° aprile**

[5] Le predette informazioni confluiscono in una relazione trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro il 31 maggio di ogni anno.
[6] La relazione è predisposta dalle amministrazioni addette al controllo; della relazione sono informate le amministrazioni partecipanti al programma di controllo.

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 *Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione* art. 2, co. 1, lett. *n*)	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [7]	Trasmette l'elenco degli organismi ufficiali responsabili o delle autorità territoriali delegate, in materia di commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione	
Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55 *Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica* art. 16, co. 5	Ministero della salute	Relazione sulla situazione epidemiologica nell'area definita e i risultati del programma di eradicazione	Semestrale
Decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 *Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali* art. 3, co. 4	Ministero della salute	Informazioni e risultati sulla fonte di sostanze indesiderabili e sulle misure per ridurre o eliminare il contenuto di tali sostanze	
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio[8] 3 febbraio 2005 *Istituzione del sistema nazionale di monitoraggio della qualità dei combustibili per autotrazione* art. 4, co. 14	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	Trasmette un rapporto relativo all'attività di monitoraggio dei combustibili in distribuzione	**30 giugno** annuale

[7] In qualità di organismo di coordinamento per l'attuazione del decreto legislativo n. 386 del 2003: *Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.*
[8] Di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
Decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 *Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel* art. 7, co. 2[9]	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Dati relativi alla qualità e alla quantità di benzina e di combustibile in distribuzione nell'anno civile precedente, sulla base di una relazione elaborata dall'ISPRA (*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*)	**Entro il 30 giugno** Annuale
Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 *Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti* art. 17, co. 1	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Trasmette le informazioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, secondo il formato adottato in sede europea[10].	**Entro il 30 giugno** biennale[11]
art. 17, co. 2	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Trasmette una relazione sulla attuazione del decreto legislativo relativa al triennio precedente, sulla base del questionario adottato in sede europea	**30 settembre** triennale[12]

[9] Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.
[10] I commi 6 e 7 dell'articolo 13 recitano così: *6. I produttori comunicano al Registro di cui all'articolo 14, con cadenza annuale e con le modalità da individuare ai sensi dello stesso articolo 13, comma 8, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto. 7. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo n. 185 del 1999, con cadenza annuale e con le modalità di cui al comma 6, comunicano al Registro previsto all'articolo 14, le quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui risiede l'acquirente, nonché le modalità di adempimento degli obblighi previsti all'articolo 10, comma 3.* Questi commi sono stati abrogati dalla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
[11] A decorrere dall'anno 2008, e successivamente ogni due anni, entro il 30 giugno. Le prime informazioni hanno riguardato il biennio 2005-2006.
[12] A decorrere dall'anno 2006.

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 *Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici* art. 8	Ministero della salute	Trasmette una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici	**Entro il mese di maggio** annuale
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 *Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246* art. 55-*decies*	Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i diritti e pari opportunità	Trasmette una relazione contenente le informazioni relative all'applicazione del titolo II [13] [14].	**Entro il 21 dicembre 2009** successivamente ogni 5 anni
Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 *Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE* art. 111, co. 3	Ministero della salute, su richiesta della Commissione europea o di uno Stato membro	Fornisce qualunque informazione utile riguardante le singole autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 100[15].	
Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 *Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane* art. 21	Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare	Presenta una relazione sull'esperienza acquisita nell'attuazione del decreto legislativo	**Entro il 31 dicembre 2010**

[13] L'articolo 55-*decies* è stato aggiunto dall'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196,* che ha aggiunto l'intero Titolo II 2-*bis*, a decorrere dal 10 novembre 2007.
[14] Il titolo II 2-*bis* concerne: *Parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura.*
[15] La distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome. Tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loro territorio, è valida. Il comma è stato modificato dall' *art. 1, comma 1, n. 17), decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17,* a decorrere dall'8 marzo 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 17/2014*.

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
Decreto 15 febbraio 2007[16] *Disposizioni in materia di pagamento dell'aiuto alla ristrutturazione dell'industria dello zucchero* art. 4	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	Trasmette le relazioni sullo stato di avanzamento dei piani di ristrutturazione, dei programmi di ristrutturazione nazionali e dei piani aziendali. di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 968/2006[17]	Entro i sei mesi successivi alla fine di ciascuna campagna di sensibilizzazione da parte del MIPAF[18]
Decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50 *Attuazione delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE, concernenti l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche* art. 2, co. 4	Ministero della salute	Trasmette la relazione di cui all'articolo 7, co. 1, lett. *e*), relativa all'applicazione della BPL in Italia. La relazione contiene l'elenco dei centri di saggio ispezionati nell'anno precedente, la data dell'ispezione e le conclusioni	**Entro il 31 marzo** Annuale

[16] Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 86 del 13 aprile 2007.

[17] Le relazioni previste dall'articolo 24 del regolamento contengono: *a)* una descrizione delle misure o degli interventi realizzati e un giudizio sul rispetto dei tempi di esecuzione; *b)* un resoconto degli accertamenti emersi da almeno un'ispezione in loco effettuata in ciascun sito industriale per ognuno dei piani di ristrutturazione o dei piani aziendali; *c)* un raffronto tra le spese preventivate e sostenute; *d)* un'analisi della partecipazione di altri fondi comunitari e della loro compatibilità con gli aiuti finanziati dal fondo di ristrutturazione; *e)* se del caso, le eventuali modifiche apportate al piano di ristrutturazione, nonché le relative giustificazioni e implicazioni per il futuro. Entro il 30 giugno 2012, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione finale che confronta le misure o gli interventi realizzati e le spese sostenute con quelli previsti nei piani di ristrutturazione, nei programmi di ristrutturazione nazionali e nei piani aziendali, giustificando eventuali discrepanze. La relazione finale contiene altresì un riepilogo delle sanzioni irrogate durante l'intero periodo, nonché una dichiarazione attestante che l'impresa in questione ha pagato tutti i prelievi, sanzioni pecuniarie e contributi sullo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo di inulina precedentemente prodotti dagli zuccherifici completamente o parzialmente smantellati.

[18] Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati. La direzione generale dello sviluppo rurale e l'AGEA - organismo pagatore trasmettono alla direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati, per quanto di rispettiva competenza, le informazioni circa l'attuazione degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 320/2006 e i pagamenti dell'aiuto alla ristrutturazione, entro e non oltre i cinque mesi dalla fine della campagna di commercializzazione.

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 *Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani* art. 12	Ministero della salute[19]	Presenta relazioni in ordine alle iniziative intraprese per la promozione e la pubblicità a favore di donazione di tessuti e cellule umani	Prima relazione con riferimento a iniziative intraprese anteriormente al 30 giugno 2008 In seguito cadenza triennale
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 gennaio 2008 [20] *Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01* art. 4	Ministero dell'università e della ricerca	Fornisce relazioni sull'attuazione del regolamento	Annuale
Decreto 24 gennaio 2008[21] *Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155* art. 14	Ministero dello sviluppo economico	Presenta relazioni in merito alle agevolazioni concesse sulla base del decreto comprendenti gli elenchi dei beneficiari delle agevolazioni finanziarie previste, ed i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità	Annuale

[19] D'intesa con le regioni e le province autonome e con il CNT - Centro nazionale trapianti, o il CNS - Centro nazionale sangue, secondo le rispettive competenze.
[20] Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008.
[21] Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
Regolamento di cui al decreto 27 marzo 2008, n. 87 *Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* art. 11	Ministero dello sviluppo economico	Presenta relazioni relative alle agevolazioni concesse sulla base del regime di aiuti comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità di aiuto[22]	Annuale
Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 *Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE* art. 24, co. 1	Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare	Trasmette una relazione sull'attuazione del decreto, sulla base del questionario adottato in sede europea	Per la prima volta entro il **26 giugno 2013** (per il periodo fino al 26 settembre 2012) e successivamente ogni tre anni, entro il 30 giugno
art. 24, co. 2	Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare	Trasmette le informazioni sui livelli di riciclaggio raggiunti e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio fornite ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere *d*) ed *e*)	**entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di rilevamento** Per la prima volta le informazioni sono trasmesse entro il 30 giugno 2012 Annuale

[22] Il Ministero, inoltre, fornisce alla Commissione, ogni qualvolta siano concesse agevolazioni in base al regime di aiuti previsto, per progetti non soggetti all'obbligo di notifica individuale ed il cui importo superi 3 milioni di uro - entro venti giorni lavorativi dalla concessione delle agevolazioni - le informazioni richieste nel modulo *standard*.

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
art. 24, co. 3	Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare	Trasmette un rapporto contenente le informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, e le modalità di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili[23]	**entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di rilevamento** Annuale
Legge 23 luglio 2009, n. 99 *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia* art. 27	Ministro dello sviluppo economico	Trasmette il Piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico[24]	**Entro il 31 dicembre 2009**
Decreto ministeriale del 23 luglio 2009[25] *Istituzioni di un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad essi connessi e collegati.* Art. 7	Ministero dello sviluppo economico	Presenta relazioni in materia di agevolazioni concesse sulla base del decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.	Annuale

[23] Il comma 3 dell'articolo 8 recita: *3. Le percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili sono calcolati annualmente dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito: «ISPRA», secondo il piano di cui all'allegato I, sulla base dei dati dell'immesso sul mercato trasmessi dai produttori ai sensi dell'articolo 15, comma 3 e dei dati trasmessi dal Centro di coordinamento di cui all'articolo 16.*

[24] Il piano è predisposto di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Conferenza unificata e anche con l'apporto dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

[25] Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2009.

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
Delibera 6 ottobre 2009, n. 559/09/CONS *Consultazione pubblica concernente i modelli Q1 e Q2 dell'informativa economica di sistema*	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	Compilazione della relazione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE[26]	
Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ***Legge di contabilità e finanza pubblica*** **art. 9, co. 1**	**Ministero dell'economia e delle finanze**	**Presentazione al Consiglio dell'Unione europea del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforme**	**Entro il 30 aprile[27]**
Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 *Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)* art. 5, co. 1	Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con Ministro delle pari opportunità	Trasmette tutte le informazioni necessarie per consentire la redazione di una relazione sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE	**15 febbraio 2011**
art. 5, co. 1	Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con Ministro delle pari opportunità	Comunica e relaziona in merito alle misure di cui all'articolo 141, par. 4 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea	Ogni quattro anni
art. 5, co. 1	Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con Ministro delle pari opportunità	Riferisce gli esiti della valutazioni in merito al mantenimento delle differenze di trattamento tra uomo e donna consentite dalla normativa vigente	Almeno ogni otto anni

[26] L'articolo 4 della direttiva 89/5527CEE è stato abrogato dalla direttiva n. 2010/13/UE del 10 marzo 2010. L'articolo 16 di quest'ultima direttiva prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, ogni due anni a decorrere dal 3 ottobre 1991, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo.

[27] **Comunque la presentazione avviene nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita**

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 *Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.* art. 6, co. 1	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Trasmette informazioni necessarie per la relazione che la Commissione europea deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e sugli effetti della direttiva 2006/38/CE	**Entro il 10 dicembre 2010**
Art. 6, co. 1-*bis*[28]	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Presenta una relazione alla Commissione europea concernente i pedaggi, compresi quelli in concessione.	**16 ottobre 2014** (in sede di prima applicazione) quadriennale
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 aprile 2010, n. 101 *Regime di aiuto destinato a promuovere gli investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 1,comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* art. 13	Ministro dello sviluppo economico	Presenta relazioni in merito alla attuazione del regime di aiuto previsto dal decreto comprendenti in particolare una tabella riassuntiva con una suddivisione degli investimenti effettuati	Annuale

[28] Il comma 1-*bis* dell'articolo 6 è stato introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43: *Attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture,* entrato in vigore il 25 marzo 2014.

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
Legge 4 giugno 2010, n. 96 *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009* art. 42, co. 1, lett. *d*)[29]	Ministro per le politiche europee, di concerto con Ministri competenti	Trasmette tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al comma 7-*bis*[30]	
Decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010[31] *Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia* Art. 11	Ministero dello sviluppo economico	Presenta relazioni in merito alle agevolazioni concesse sulla base del decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità	Annuale
Decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 settembre 2010, n. 173 *Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo, in applicazione della legge 24 dicembre 1985, n. 808* art. 9, co. 4	Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico	Trasmette relazioni in merito ai progetti di cui al co. 1 dell'articolo 9.	

[29] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 1, comma 7-*bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
[30] Le specie di uccelli sono quelle di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva.
[31] Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 2010.

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
Decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 *Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino* art. 17, co. 3	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare[32]	Invia una breve relazione nella quale si illustrano i progressi realizzati nell'attuazione di ciascun programma di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buono stato ambientale.	Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma o del relativo aggiornamento[33].
Decreto 24 settembre 2010[34] *Attuazione dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante la semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa* art. 13, co. 3	Ministero dello sviluppo economico	Presenta relazioni in merito alle agevolazioni concesse sulla base del decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità	Annuale[35]
Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 *Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre*	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Trasmette i dati relativi alla quantità e qualità di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno civile precedente, sulla base di una relazione dell'ISPRA[37]	**Entro il 30 giugno di ogni anno** a decorrere dal 2005

[32] La redazione della relazione avviene avvalendosi del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo.
[33] Il decreto contiene, in realtà molte scadenze intermedie volte all'acquisizione di dati e informazioni preparatori rispetto alla redazione della relazione. Si segnala, ad esempio, la scadenza dell'articolo 11, co. 4, che stabilisce che l'elaborazione e l'avvio dei programmi di monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014; il co. 5 sancisce che il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea i programmi di monitoraggio entro il 15 ottobre 2014. Quanto alle relazioni con la Commissione europea, il ministero dell'ambiente comunica alla istituzione ed agli Stati membri che condividono con l'Italia la stessa regione o sottoregione marina, i programmi di misure di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2016.
[34] Pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 2010.
[35] Le relazioni sono compilate sulla base di rapporti che, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno l'Agenzia trasmette al Ministero dello sviluppo economico
[37] La trasmissione dei dati deve avvenire nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche europee.

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE art. 1, co. 5[36]			
Decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 *Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime* art. 9	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Trasmette una relazione sui risultati delle verifiche effettuate sugli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime	**Entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le Verifiche Almeno biennale
Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 *Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare* art. 6, co. 9	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Trasmette una relazione sull'esito della valutazione della gestione del sistema di addestramento dei lavoratori marittimi, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.	Entro sei mesi dalla valutazione che viene effettuata ad intervalli non superiori a cinque anni
Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 *Attuazione della direttiva*	Ministero dello sviluppo economico	Trasmette le relazioni sulla chiusura dei siti di stoccaggio di cui al comma 4[38].	

[36] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.
[38] Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente, una volta accertate le condizioni previste ai commi 1 e 2, predispone uno schema di decreto di autorizzazione del trasferimento di responsabilità allo stesso Ministero.

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006 Art. 24			Entro un mese dalla ricezione delle relazioni[39]
Decreto 13 dicembre 2011[40] *Bando adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto 23 luglio 2009 per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attività 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013* art. 16[41]	Ministero dello sviluppo economico	Presenta relazioni in merito alle agevolazioni concesse sulla base del decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.	Annuale
Delibera CIPE 11 luglio 2012, n. 82[42] *Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2007-2013. Ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse aggiuntive a favore dei programmi di*	Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali[43]	Trasmette, per l'approvazione, i programmi regionali di sviluppo rurale e il Programma relativo alla rete rurale nazionale redatti in coerenza agli orientamenti strategici comunitari, al Piano strategico nazionale e alla normativa comunitaria.	

[39] Si tratta delle relazioni predisposte dai gestori dei siti; prima del trasferimento, in considerazione delle conoscenze acquisite in fase di monitoraggio post-chiusura sul comportamento di CO_2 all'interno del sito di stoccaggio, il gestore presenta al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata e per conoscenza al Comitato, una dettagliata relazione conclusiva da cui si evinca in particolare:
a) la conformità tra il comportamento effettivo del CO_2 iniettato ed il comportamento ricavato dai modelli;
b) l'integrità costruttiva del sistema di chiusura;
c) assenza di irregolarità significative o fuoriuscite individuabili;
d) la sussistenza di tutte le condizioni che possano garantire la stabilità futura a lungo termine del sito di stoccaggio di CO_2.

[40] Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2011.

[41] Bando adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto 23 luglio 2009 per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attività 1.1. del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013.

[42] Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2012.

[43] In qualità di Amministrazione nazionale capofila e di coordinamento di tutte le forme di intervento nel settore agricolo e rurale.

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
sviluppo rurale (regolamento CE) n. 1698/2005) e determinazione del cofinanziamento complessivo a carico del fondo di rotazione per l'intero periodo di programmazione			
Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 *Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi* art. 19, co. 7	Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali	Relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 6[44]	**Entro il 30 giugno 2013**
Decreto direttoriale 29 agosto 2012[45] [46] *Approvazione dell'Accordo di delega all'organismo riconosciuto BUREAU VERITAS S.A. dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali* art. 6	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Trasmette relazioni sui risultati delle verifiche compiute nei confronti del *Bureau Veritas*	
Decreto 1° febbraio 2013[47] *Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia* Art. 12	Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Comunica alla Commissione europea informazioni sulle azioni nazionali previste in materia di ITS per i successivi cinque anni, e adotta, su proposta del Ministro	Triennale (sia la comunicazione di informazioni sia il riferire alla Commissione sia l'aggiornamento del Piano)

[44] Si tratta delle misure messe in atto per la realizzazione delle condizioni e dei servizi previsti dal comma 1: tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.
[45] Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 2012.
[46] Si vedano analogamente decreto direttoriale 29-8-2012 - Approvazione dell'Accordo di delega all'organismo riconosciuto RINA Services s.p.a. dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 settembre 2012, n. 218. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Decreto direttoriale. 29-8-2012 - Approvazione dell'Accordo di delega all'organismo riconosciuto GERMANISCHER LLOYD SE dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali.
[47] Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2013.

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
		delle infrastrutture e dei trasporti, il Piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi ITS. Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri riferisce ogni tre anni alla Commissione europea in merito ai progressi compiuti nella diffusione delle azioni nell'ambito dei settori di intervento di cui all'art. 2. Il Piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi ITS è aggiornato con cadenza triennale.	
Decreto 6 marzo 2013[48] *Istituzione di un regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia* art. 21	Ministero dello sviluppo economico	Presenta relazioni in merito alle agevolazioni concesse sulla base del decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.[49]	Annuale
Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 *Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra* art. 40	Comitato[50] nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE	Presenta una relazione sull'applicazione del decreto legislativo, elaborata sulla scorta del questionario o dello schema elaborato dalla Commissione europea.[51]	Annuale

[48] Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 2013.
[49] Allo scopo di vigilare sul corretto uso delle agevolazioni di cui al decreto, Il Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo quanto previsto all'art. 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012.
[50] Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'*articolo 3*. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.
[51] La relazione fa riferimento, in particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, del funzionamento dei registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e di comunicazione, della verifica e dell'accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto del presente decreto legislativo e il trattamento fiscale delle quote rilasciate, se del caso.

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63[52] *Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale* art. 5, co. 2	Ministro dello sviluppo economico[53]	Trasmissione del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero[54]	**Entro il 30 giugno 2014** viene definito il Piano d'azione. Non è specificato il termine per la trasmissione alla Commissione europea
art. 5, co. 4	Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata	Trasmissione di un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero	**Entro il 31 dicembre 2013** è redatto l'elenco ogni tre anni l'elenco aggiornato è inviato alla Commissione europea[55]
Legge 6 agosto 2013, n. 97 *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013* art. 26, co. 1, lett. *b)*[56]	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Trasmette tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della legge n. 157 del 192 e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE	Periodicamente

[52] Decreto convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
[53] Decreto di concerto con Ministri per la pubblica amministrazione e semplificazione, della coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
[54] Il Piano può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia.
[55] L'elenco è inviato nell'ambito del piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.
[56] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 1, comma 7.1, della legge 11 febbraio 1992, n, 157.

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
art. 26, co. 2[57]	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Trasmette la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE[58].	Annuale
Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 32 *Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.* Art. 1, co. 1[59]	Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro	Relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'*articolo 17-bis* della direttiva 89/391/CEE del Consiglio	Quinquennale La prima delle relazioni, relativa al periodo 2007-2012, è predisposta entro il 30 giugno 2013.
Decreto 14 febbraio 2014 [60] *Attuazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo* Art. 13, co. 4	Ministero dello sviluppo economico	Presenta relazioni in merito alle agevolazioni concesse sulla base del decreto, curando di trasmettere gli elenchi dei beneficiari e dei relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità di aiuto.	Annuale

[57] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 19-*bis*, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
[58] Il paragrafo I prevede che, sempre non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni: *a)* - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, - nell'interesse della sicurezza aerea, - per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, - per la protezione della flora e della fauna; *b*) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni; *c*) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. 2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare: *a*) le specie che formano oggetto delle medesime; *b)* i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati; *c)* le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate; *d*) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; *e)* i controlli che saranno effettuati.
[59] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 6, comma 8, lettera i-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
[60] Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2014.

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
Art. 13, co. 6	Ministero dello sviluppo economico	Fornisce alla Commissione europea le informazioni richieste nel modulo *standard* di cui all'allegato II del Regolamento GBER[61].	Entro venti giorni lavorativi dalla determinazione di concessione delle agevolazioni.
Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 *Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CEE* Art. 2, co. 3	Ministero dello sviluppo economico	Comunica alla Commissione europea le disposizioni di protezione dei consumatori più rigorose di quelle previste dalla direttiva 93/13/CE in materia di clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, in particolare qualora tali disposizioni estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente o all'adeguatezza del prezzo o della remunerazione oppure contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive.	
Art. 2, co. 4	Ministero dello sviluppo economico	Comunica alla Commissione europea le disposizioni di protezione dei consumatori più rigorose di quelle previste dalla direttiva 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, qualora tali disposizioni riguardino i termini della durata della garanzia legale nella vendita di beni di consumo sia per i nuovi beni sia per i beni usati.	

[61] GBER - *General Block exemption regulation* (regolamento generale di esenzione per categoria).

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 *Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI* Art. 7, co. 1, lett. *c)*	Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità	Presenta al coordinatore anti-tratta dell'Unione Europea una relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio sulla base dei dati forniti ai sensi della lettera *b)* del comma 1[62].	Biennale
Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26[63]: *Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici* Art. 39, co. 4 Primo periodo	Ministero della salute	Trasmette alla Commissione europea i dati di cui al comma 3 dell'articolo 39[64].	Annuale **10 novembre 2015** *In sede di prima applicazione*
Art. 39, co. 4 Secondo periodo	Ministero della salute	Trasmette alla Commissione europea le informazioni particolareggiate sulle deroghe concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 2[65].	Annuale
Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29[66] *Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE*[67] art. 9, co. 4	Dipartimento delle finanze	Comunica alla Commissione europea tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa, nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale.	Annuale

[62] La lettera *b)* prevede di valutare le tendenze della tratta degli esseri umani, avvalendosi di un adeguato sistema di monitoraggio posto in essere anche attraverso la raccolta di dati statistici effettuata in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti e con le organizzazioni della società civile attive nel settore.
[63] Il decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2014, è entrato in vigore il 29 marzo 2014.
[64] In base al comma 3, il Ministero raccoglie e pubblica, con cadenza annuale, le informazioni statistiche sull'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure, sull'origine e sulle specie di primati non umani utilizzati nelle procedure sulla base di quanto comunicato entro il 31 marzo di ogni anno.
[65] Si tratta delle deroghe per consentire, in base a prove scientifiche, l'uso di un altro metodo considerato altrettanto umanitario; e qualora sia scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di soppressione descritto nell'allegato IV del decreto.
[66] Il decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 2014, è entrato in vigore il 1° aprile 2014.
[67] Gli adempimenti censiti nel presente dossier si inseriscono in una procedura più di dettaglio delle fattispecie da attuare. In questo modo si è voluto tracciare schematicamente il percorso, spesso così interno alle singole amministrazioni, che deve essere compiuto per giungere alla piena attuazione di una norma.

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 *Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro* art. 17, co.1 e 2	Ministero della salute	Fornisce alla Commissione europea l'assistenza e tutte le informazioni disponibili per svolgere la valutazione e preparare le relazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2011/24/UE	
Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45[68] *Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi* Art. 3, co. 6[69]	Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolamentazione competente	Informa la Commissione europea circa il contenuto dell'accordo di cui al comma 1 dell'articolo 32-*bis*.[70]	
Art. 3, co. 9, lett. *e)*, cpv. 3-*ter* secondo periodo	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero dello sviluppo economico	Trasmettono alla Commissione europea e agli altri Stati membri i risultati delle verifiche *inter pares* che devono essere resi accessibili al pubblico qualora non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza	

[68] Il decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2014è entrato in vigore il 10 aprile 2014.
[69] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 32-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
[70] Si tratta dell'accordo eventuale stipulato fra lo Stato italiano e lo Stato di destinazione dei rifiuti, qualora sia stato stabilito di utilizzare un impianto di smaltimento dei rifiuti nazionali in un impianto situato nello Stato di destinazione.

FONTE	SOGGETTO	OGGETTO	TERMINE - PERIODICITÀ
Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 *Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).* Art. 20, co. 4	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Comunica alla Commissione europea i risultati delle ispezioni svolte, ai sensi dell'articolo 20 del decreto, dall'ISPRA[71].	

Deliberato il 17 giugno 2014

[71] In realtà i dati primari provengono dalle province competenti e sono trasmessi all'ISPRA, secondo modalità dalle stesse definite e, comunque, almeno una volta l'anno. A sua volta l'ISPRA trasmette i dati al Ministero dell'ambiente.

XVII legislatura

Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

N. LIII - XVII. Le relazioni alla Unione Europea.
N. LII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
N. LI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
N. L - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.
N. XLIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 20 marzo 2014 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
N. XLVIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70: Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
N. XLVII - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 28 aprile 2014, n. 67: Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
N. XLVI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
N. XLV - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 14 aprile 2014, n. 63: Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.
N. XLIV - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56: Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.
N. XLIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54: Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.
N. XLII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49: Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
N. XLI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 : Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
N. XL - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44: Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ANNA RITA LORUSSO
TEL. 06/6706-2124; e-mail annarita.lorusso@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437